

Casistica opere eseguibili con DIA:

1. opere di manutenzione straordinaria (come da definizione di cui all'art. 20, lett. b, L.R. n. 71/78): le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
2. restauro e risanamento conservativo (come da definizione di cui allo art. 20, lett. c, L.R. n. 71/78): interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
3. ristrutturazione edilizia (come da definizione di cui all'art. 20, lett. d, L.R. n. 71/78; art. 9 N.T.A.; L.R. n. 2 del 26.03.2002): interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. È compresa la ristrutturazione come demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma (ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. La modifica della tipologia della copertura non costituisce modifica di sagoma.
4. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe di accesso o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
5. recinzioni - muri di cinta - cancellate;
6. aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
7. cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, anche ricadenti all'interno delle aree sottoposte a vincolo della Soprintendenza ai BB.CC.AA., ad esclusione degli immobili vincolati con D.A., previo acquisizione preventiva del relativo N.O. se dovuto;
8. revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
9. varianti a concessioni edilizie già rilasciate ed efficaci che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
10. parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
11. gli interventi descritti nelle delibere di G.M. n. 887 del 27.07.2000 e n. 759 del 09.10.2001 e rientranti nelle tipologie sopra individuate;
12. gli interventi rientranti tra quelli soggetti ad "Autorizzazione Edilizia" ex art. 5 L.R. 37/85, con esclusione delle opere di Edilizia Cimiteriale.
13. parcheggi ai sensi della L. 122/89, se conformi agli strumenti urbanistici.
14. interventi previsti dalla L.R. n. 4/2003 art. 18, comma 4 (recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della L.R. sopra indicata).